



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

### Servizio Tributi

Via Romagnosi, 9 - 38100 Trento  
Tel. 0461 495532 - Fax 0461 495510

TRENTO, 18 giugno 2002  
PROT. N. 1347/64/C118  
OGGETTO: Circolare n. 2/2002. Istruzioni in materia di IRAP – Nuove imprese.

Spett.le  
Associazione Albergatori della Provincia di Trento  
Via Degasperi, 77  
38100 Trento

Spett.le  
Gruppo Giovani Albergatori  
Via Degasperi, 77  
38100 Trento

Spett.le  
Associazione Artigiani e piccole Imprese della Provincia di Trento  
Via Brennero, 182  
38100 Trento

Spett.le  
Associazione Contadini Trentini  
Via Bergamo, 26  
38023 Cles (TN)

Spett.le  
Associazione Industriali  
Via Degasperi, 77  
38100 Trento

Spett.le  
Unione Commercio Turismo e Attività di Servizio  
Via Solteri, 78  
38100 Trento

Spett.le  
Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura  
Via Calepina, 13  
38100 Trento

Spett.le  
C.I.A. – Confederazione Italiana Agricoltori  
Via Maccani, 189  
38100 Trento

Spett.le  
Confesercenti  
Via Maccani, 207  
38100 Trento

Spett.le  
Federazione provinciale Scuole Materne  
Via Degasperì, 34/1  
38100 Trento

Spett.le  
Federazione Trentina delle Cooperative  
Via Segantini, 10  
38100 Trento

Spett.le  
Ordine dei Dottori Commercialisti  
Via Belenzani, 39  
38100 Trento

Spett.le  
Ordine dei Consulenti del Lavoro  
Via Mazzini, 14  
38100 Trento

Spett.le  
Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali  
Viale Trieste, 13  
38100 Trento

Spett.le  
Unione Agricoltori  
Via Guardini, 73  
38100 Trento

Spett.le  
Unione Contadini  
Via Giusti, 40  
38100 Trento

Spett.le  
FIAVET (Agenzie di viaggio del Trentino)  
Via Solteri, 78  
38100 Trento

e, p.c.: Spett.le  
Agenzia delle Entrate  
Direzione Provinciale di Trento  
V.lo S. Marco, 1  
38100 Trento

e, p.c.: Spett.le  
Guardia di Finanza  
Comando Regionale Trentino Alto-Adige  
Via Vannetti, 15  
38100 Trento

Con circolare n. 1/2002 del 17 maggio u.s., prot. n. 618/64/C118, sono stati forniti i necessari chiarimenti in materia di riduzione delle aliquote IRAP disposte dalla Provincia Autonoma di Trento con le leggi provinciali 22 marzo 2001, n.3, 31 dicembre 2001, n. 11 e 19 febbraio 2002, n. 1.

Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1350 di data 14/6/2002 sono state approvate le modalità applicative delle riduzioni delle aliquote IRAP. Detto provvedimento conferma sostanzialmente le istruzioni già impartite dal Servizio Tributi, definendo nel contempo più puntualmente le condizioni per la spettanza della riduzione dell'aliquota IRAP al 3,25% per le nuove imprese. Si rende pertanto necessario completare con la presente nota integrativa la precedente circolare n.1/2002.

**Definizione di “nuova impresa” ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 3, della L.P. 22.3.2001, n. 3.**

Come già chiarito con la circolare n.1 al punto 2.2, per “nuova impresa” si intende l’attività di natura imprenditoriale, che viene svolta per la prima volta nel territorio della provincia. Al fine di evitare una distorta applicazione della norma agevolativa, anche con intenti elusivi, non godono della riduzione di imposta nuove imprese sorte a seguito di operazioni che implicano una mera prosecuzione dell’attività preesistente sul territorio provinciale. Ad esempio non è applicabile la riduzione di aliquota IRAP nei seguenti casi:

- nuova impresa risultante dalla trasformazione del tipo di società (ad esempio ex art.2498 c.c.), comportando l’operazione di trasformazione soltanto una modificazione della struttura organizzativa del soggetto originario;
- nuova impresa risultante dalla fusione (art. 2501 c.c.) o da scissione di società;
- nuova impresa costituita per subentro nella gestione di aziende già esistenti a mezzo di contratto d’affitto d’azienda (art.2562 c.c.) o di costituzione di usufrutto d’azienda (art. 2561 c.c.);
- nuova impresa che continua l’esercizio di un’azienda per effetto di successione ereditaria o per atto di donazione;
- nuova società creata con conferimento d’azienda;
- nuova impresa sorta a seguito di cessione d’azienda o di complesso aziendale relativo a singolo ramo dell’impresa con assetto proprietario sostanzialmente

coincidente con quello dell'impresa cedente, ovvero che risulti con quest'ultima in rapporto di controllo diretto.

Non godono in ogni caso del beneficio fiscale quelle nuove imprese avviate nel periodo di riferimento senza valide ragioni economiche, al solo scopo elusivo di ottenere la riduzione di aliquota IRAP.

Distinti saluti.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO dott.ssa Antonella Chiusole

AG